

## **TI\_GERICHTE 42.2013.2 vom 24. Februar 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-02-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2013.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2013.2)

FR: TI\_GERICHTE 42.2013.2 du 24 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 42.2013.2 del 24 febbraio 2014

### **Regeste**

Ordine di restit.AS.Emersi redd.non dichiar.conseguiti da attiv.di compravendita online.Term.assol.di perenz.(5 anni) spirato per 7+8/05 quando 17.8.2010 chiesto restit.In casu però term.+lungo: percepito indeb.AS a seguito reato penale.Term.perenz.1 anno non spirato.Tener conto di spese comprovate

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

persone 1786.-- 100.-- 1886.--

#### **E. 4**

persone 2054.-- 100.-- 2154.--

#### **E. 5**

persone 2323.-- 100.-- 2423.--

#### **E. 6**

persone 2592.-- 100.-- 2692.--

#### **E. 7**

persone 2861.-- 100.-- 2961.-- Per ogni persona supplementare + 269.-- - + 269.-- B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS): per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246) Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).  
2.5. L'art. 67 Las, relativo all'obbligo di informazione in generale, prevede che: " 1 Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. 2 A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale." Giusta l'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informazione in particolare: " 1

L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. 2 L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio." 2.6. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Ai sensi dell'art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. 2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un

complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.). 2.8. A motivazione dell'ordine di restituzione del 17 agosto 2010 relativo ai periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 l'USSI ha posto il fatto che nei lassi di tempo menzionati i ricorrenti hanno conseguito tramite l'attività di compravendita svolta online da RI 1 dei redditi non dichiarati all'amministrazione al momento dei conteggi volti alla determinazione dell'ammontare delle prestazioni assistenziali per i periodi in questione (cfr. doc. A; 181). Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente nei periodi determinanti ha effettivamente esercitato un'attività lucrativa online, come risulta dalle tabelle relative alle vendite effettuate dal medesimo su \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 157; 65-155; 20-21). Del resto dal verbale di interrogatorio del 26 luglio 2011 da parte del Procuratore Pubblico, \_\_\_\_\_, si evince che RI 2 ha dichiarato di essere al corrente che il marito, RI 1, acquistava e vendeva materiale informatico su aste online (cfr. doc. 165). Inoltre dall'ulteriore verbale del 26 luglio 2011 relativo all'interrogatorio del ricorrente da parte del Procuratore Pubblico risulta che: "(...) Prendo atto che dagli accertamenti esperiti emerge che nel periodo 2001-2010 ho svolto un'attività indipendente di compravendita di beni via internet. Può quantificare a grandi linee a quanto ammontava nel sopraccitato periodo il suo reddito netto risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto della merce? ADR che per tutto il periodo in esame non penso di avere guadagnato più di CHF 20'000/25'000 complessivi. Preciso che quanto acquistavo era spesso materiale che dovevo prima di tutto riparare o comunque aggiungervi pezzi: palese dunque che il netto reale deve poter tener conto delle spese da me sostenute per acquistare questi pezzi. E' per questo che già a suo tempo avevo contestato le cifre che l'USSI aveva ricavato da \_\_\_\_\_, non contestando comunque tanto il conseguimento, di reddito, quanto la reale entità. (...) Il PP mi fa prendere atto che per soli acquisti/vendite via \_\_\_\_\_ avrei conseguito un reddito 2005 pari a CHF 14'139.--, subito una perdita 2006 pari a CHF 6'136.--, un guadagno netto 2007 per CHF 7'580, ma soprattutto un reddito 2008 non dichiarato pari a CHF 57'626.--, mentre per il periodo gennaio-settembre 2009 il mio guadagno già era di CHF 11'112.--. Cosa ho da dire in proposito? ADR che ne prendo atto. In realtà è sbagliato considerare a differenza di acquisti e vendite su \_\_\_\_\_ come una modalità per dedurre il mio guadagno netto. Come ho già riferito, mancano le spese da me assunte per le necessarie riparazioni o i potenziamenti degli apparecchi, rispettivamente l'acquisto a contanti di altri beni poi venduti su \_\_\_\_\_. Non ho tenuto le ricevute del \_\_\_\_\_, ma presso \_\_\_\_\_ ho un conto e dovrebbe essere possibile risalire quanto meno ai miei acquisti per materiale impiegato per le riparazioni o comunque venduto online. (...) Il PP mi contesta che nella mia lettera 30.04.2010 all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ho dichiarato che le transazioni relative alle compravendite transitavano unicamente sulla relazione CCP \_\_\_\_\_. Conferma tale dichiarazione? ADR che confermo che l'unica relazione impiegata per questa mia attività era questo CCP. Si può dunque dire che non vi erano altri conti adibiti all'incasso delle vendite online, risp. ai pagamenti degli acquisti online? ADR che non vi erano altre relazioni d'appoggio. Ha un conto \_\_\_\_\_ o simile con saldo attivo? ADR che ho in effetti un conto \_\_\_\_\_

ma che non uso realmente e che non dovrebbe presentare un saldo attivo: forse ci potrebbero essere CHF 150.--. Il conto \_\_\_\_\_ lo uso in realtà per ricaricare il mio conto per un servizio \_\_\_\_\_: Non ho altre relazioni del genere. Le capitava anche di incassare denaro in contante? ADR che qualche volta ho ricevuto anche pagamenti in contanti. E' capitato che dei clienti venissero a ritirare il materiale acquistato pagando cash. Se sì, dove depositava successivamente tale denaro? ADR che non depositavo quei pagamenti ma li tenevo a mia disposizione in contanti. Per la sua attività faceva capo anche ad altri siti internet oltre a quello di "\_\_\_\_\_"? ADR che su \_\_\_\_\_ ho fatto pochi acquisti per materiale che non riuscivo a reperire altrimenti e per un faro della mia macchina che altrimenti mi sarebbe costato troppo. Visto che per operare su \_\_\_\_\_ occorre disporre di carte di credito, non mi appoggio realmente a questa piattaforma. Escludo di aver proceduto a vendite \_\_\_\_\_. Non ho operato presso altri siti di aste online. Svolgeva pure la sua attività tramite la pubblicazione di annunci su giornali? Se sì quali? ADR che ho proceduto a qualche pubblicazione di \_\_\_\_\_ ma le mie offerte non sono andate a buon fine. Sarà stato una decina di anni fa. Non ho mai fatto pubblicare annunci su \_\_\_\_\_ e su altri giornali. (...)" (Doc. 171-174) Gli insorgenti, infine, non hanno contestato in sede ricorsuale, né rispondendo alla richiesta di questa Corte del 6 maggio 2013 di aver ottenuto delle entrate dall'attività di compravendita svolta online, limitandosi ad affermare che gli importi considerati dall'USSI (fr. 7'000.-- dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 e fr. 77'109.70 dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2010; cfr. doc. A) corrisponderebbero agli incassi lordi senza deduzione delle spese (cfr. doc. I; IX; XII). 2.9. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell'azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che: " (...) - Sussidiarietà Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario: · allo sforzo personale : la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili · agli obblighi da parte di terzi : prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce

a prestazioni d'assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc. · alle prestazioni volontarie da parte di terzi : le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico. (...)” Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115. 2.10. Nella concreta evenienza sulla base del principio di sussidiarietà i ricorrenti, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbero dovuto utilizzare prioritariamente gli introiti connessi all'attività lucrativa svolta online dal marito, rispetto alle prestazioni assistenziali. Va, inoltre, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l'art. 22 Las rinvia e che regola il reddito computabile, quest'ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT. L'art. 17 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 la situazione finanziaria degli insorgenti, avendo gli stessi beneficiato di guadagni conseguiti online ma avendo ommesso di annunciare tali entrate all'USSI senza indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell'USSI al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tali archi di tempo. Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.). In effetti nel luglio 2009, quando l'USSI ha saputo dell'attività di compravendita svolta online dal ricorrente (cfr. doc. 160; 158), sono emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali. E' quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle loro effettive entrate. Di conseguenza gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai lassi di tempo luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010. Al riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.7.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Pertanto nella presente procedura risultano ininfluenti le argomentazioni ricorsuali secondo cui la mancata comunicazione dell'attività del ricorrente sarebbe da attribuire, da una parte, a precedenti esperienze di lavoro retribuito per le quali gli era stato precisato che non vi era motivo di annunciare alcunché all'USSI e, dall'altra, al fatto che i formulari trasmessi all'USSI sarebbero stati compilati in maniera acritica e meccanica da un funzionario del \_\_\_\_\_, il quale avrebbe operato senza istruirlo con precisione (cfr. doc. I; consid. 1.3.). 2.11. I ricorrenti hanno invocato la perenzione del diritto alla

restituzione della parte resistente. Più precisamente essi hanno fatto valere la perenzione assoluta per quanto concerne il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da luglio a dicembre 2005, rispettivamente la perenzione relativa per il periodo gennaio 2007 – marzo 2010, ritenendo che al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione l’USSI disponesse da tempo delle necessarie informazioni per procedere alla richiesta di rimborso (cfr. doc. I pag. 7-8). In proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.6.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebitato ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGa (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGa, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps. In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento. A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell’art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l’amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.). I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. STF 8C\_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312). In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati. Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un’indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 4.3.; STF 8C\_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579. 2.12. Nella presente fattispecie con l’ordine di restituzione del 17 agosto 2010 è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali versate nei periodi luglio – dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 (cfr. consid. 1.1.). Con riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto dall’art. 26 cpv. 2 Laps e ritenuto che

ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 Reg.Las le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese, il termine di perenzione assoluta di cinque anni risulterebbe spirato al più tardi per il mese di luglio 2005 il 9 luglio 2010 e per il mese di agosto 2005 il 9 agosto 2010. In concreto, tuttavia, il TCA ritiene che il diritto dell'USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non fosse perento al momento dell'emissione dell'ordine di restituzione del 17 agosto 2010, nemmeno in relazione alle prestazioni versate più di cinque anni prima. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Riguardo all'applicazione di un termine di perenzione più lungo nel caso di atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo invece del termine di perenzione relativa di un anno cfr. DTF 113 V 256 segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42). E' vero che la Laps, in particolare l'art. 26, non contempla una regolamentazione analoga all'art. 25 cpv. 2 LPGA. E' altrettanto vero, però, che l'art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali e più specificatamente le contravvenzioni, enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l'azione penale. Inoltre giusta l'art. 97 CP: " 1 L'azione penale si prescrive: a. in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita; b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni; c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena." Nel caso di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell'ipotesi dell'art. 36 cpv. 1 Laps, l'azione penale si prescrive in sette anni. Tale termine risulta, in ogni caso, più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA. Secondo questa Corte, dunque, l'art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo cui se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante, torna applicabile per analogia nel caso di prestazioni Laps e assistenziali percepite indebitamente a seguito di un reato penale soggette a restituzione. Va, poi, evidenziato che carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine di perenzione più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (1 anno) e assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26 Laps. Per applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato, né l'amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere l'emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 8C\_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 113 V 256). Nel caso di specie tutto ben considerato perlomeno l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 Laps entra in considerazione – ciò permette quindi di lasciare aperta la questione di sapere se in casu sono adempiuti o meno pure i presupposti della truffa ai sensi dell'art. 146 CP. In effetti gli insorgenti con indicazioni incomplete o inveritiere, non dichiarando di conseguire un determinato reddito tramite l'attività di compravendita online, hanno ottenuto a torto delle prestazioni assistenziali. Nel caso della contravvenzione contemplata all'art. 36 cpv. 1 Laps, l'azione penale, come visto sopra, si prescrive in sette anni. Ritenuto che tale termine di perenzione è più lungo di quello di cinque anni previsto dall'art. 26 Laps, il diritto dell'USSI di richiedere le prestazioni assistenziali non risulta perento neppure per i mesi di

luglio e agosto 2005. 2.13. Dal profilo del termine di perenzione relativa dalle carte processuali emerge che l'USSI è venuto a conoscenza dell'attività di compravendita svolta da RI 1 nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 160; 158). In effetti l'amministrazione, in uno scritto del 28 luglio 2009, con cui ha chiesto ai ricorrenti di trasmettere della documentazione relativa, tra l'altro, alle transazioni effettuate su siti di aste online dal gennaio 2004, ha precisato che il 17 luglio 2009 aveva avuto luogo un colloquio presso gli uffici del \_\_\_\_\_ durante il quale avevano discusso della loro situazione finanziaria in relazione soprattutto all'attività di compravendita online di prodotti informatici mai segnalato all'USSI (cfr. doc. 158). L'ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali da luglio a dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 è poi stato emesso il 17 agosto 2010. Il provvedimento del 17 agosto 2010 risale, dunque, a più di un anno dopo la scoperta dello svolgimento da parte dell'insorgente di un'attività lucrativa online. Al riguardo giova, tuttavia, rilevare che l'Alta Corte in una sentenza 8C\_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 3.2. ha precisato che: "(...) Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C\_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1)". Di regola per esperire i necessari accertamenti viene considerato adeguato un termine di 4 mesi (cfr. C 24/02 dell'11 febbraio 2004 consid. 3.2 = DLA 2004 N. 31 pag. 285). Nella sentenza 9C\_503/2010 del 26 agosto 2011 l'Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l'organo esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Inoltre con giudizio 38.2013.20 dell'11 settembre 2013 il TCA, alla luce della semplicità di quel caso in esame - di fatto si trattava unicamente di calcolare quanti mesi di lavoro l'assicurato aveva svolto entro il termine quadro di contribuzione -, ha ritenuto che gli accertamenti necessari alla Cassa per verificare l'esistenza di un obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite a torto a causa del mancato compimento del periodo di contribuzione minimo avrebbe richiesto non più di 30 giorni. Pertanto, in casu, considerato che l'ordine di restituzione è stato emesso dall'USSI il 17 agosto 2010, ossia poco più di tredici mesi dopo la scoperta dell'attività lucrativa svolta dal ricorrente, occorre ritenere, senza che si riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un lasso di tempo di poco più di un mese e mezzo (inizio luglio 2009 - 18 agosto 2009) per acquisire la necessaria conoscenza dei fatti essenziali (periodi di attività, entità delle entrate) in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione risulta, in ogni caso, ragionevole e adeguato (in proposito cfr. STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C\_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 5.5.). Il termine di perenzione di un anno ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 Laps nella fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, per le prestazioni già versate a quel momento (cfr. consid. 2.11.) il 18 agosto 2009. In simili condizioni, allorché l'USSI ha emesso la decisione del 17 agosto 2010 il diritto alla restituzione delle prestazioni che i ricorrenti hanno indebitamente percepito da luglio a dicembre 2005 e da gennaio 2007 a luglio 2010 non era, dunque, ancora perento già

applicando il termine di perenzione relativa di un anno di cui all'art. 26 cpv. 2 Laps. 2.14. Occorre ora stabilire se l'importo chiesto in restituzione di fr. 64'535.80 sia corretto. L'amministrazione ha determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dagli insurgenti nel periodo luglio-dicembre 2005, pari a fr. 7'000.--, e nell'arco di tempo gennaio 2007 – marzo 2010, corrispondenti a fr. 77'109.70 (cfr. doc. A), conteggiati sulla base dei dati emergenti dalle tabelle messe a disposizione da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 65-155, 157; 20-21; 173) Come visto sopra, i ricorrenti non hanno contestato l'entità in quanto tale delle entrate connesse all'attività svolta online, limitandosi a censurare il fatto che l'USSI le abbia considerate integralmente senza prima dedurre le relative spese (cfr. doc. I). Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E' dunque compito dell'amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, "Relazioni tra diritto civile ... " in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, "Les assurances sociales en Suisse", Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrecht" Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". L'amministrazione, a più riprese - nell'ottobre 2011, nel febbraio e nel settembre 2012 (cfr. doc. 19, 11), ha dato ai ricorrenti la possibilità di menzionare e debitamente comprovare gli asseriti costi che i medesimi avrebbero dovuto sostenere. Gli insurgenti, tuttavia, non hanno proceduto in tal senso, asserendo che la ricostruzione precisa delle operazioni eseguite online non risultava agevole a causa, tra l'altro, del decesso di una persona coinvolta in tale attività, dei numerosi pagamenti in contanti e della difficoltà nel reperire la documentazione contabile dei diversi rivenditori di materiale informatico (cfr. doc. 16). Anche pendente causa questa Corte ha invitato la parte ricorrente a dettagliare e comprovare le spese che RI 1 avrebbe sostenuto in relazione all'attività di compravendita online nei periodi luglio - dicembre

2005 e gennaio 2007 – marzo 2010 (cfr. doc. IX). Il patrocinatore degli insorgenti ha prodotto un elenco allestito dalla \_\_\_\_\_ degli acquisti effettuati dal ricorrente presso di loro riferiti a pezzi di ricambio dal novembre 2009 al gennaio 2011 (cfr. doc. XII; F2). Considerato, da un lato, che l'insorgente trattava online la compravendita di materiale informatico (cfr. doc. 165; 173) e che davanti al Procuratore Pubblico il 26 luglio 2011 ha indicato di aver acquistato materiale per le riparazioni presso la \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 173), dall'altro, che la \_\_\_\_\_ si occupa del commercio di sistemi informatici, singoli componenti ed apparecchiature per l'intrattenimento Assemblaggio di sistemi informatici secondo le esigenze dei clienti (cfr. \_\_\_\_\_), il TCA ritiene che vada tenuto conto dei costi sostenuti e comprovati presso \_\_\_\_\_ per il periodo dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 di complessivi fr. 423.40 (fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l'8 dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22 dicembre 2009 + fr. 59.90 l'11 febbraio 2010 + fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2). Per quanto riguarda gli acquisti di materiale precedenti al novembre 2009, per contro, siccome le fatture sono archiviate in forma cartacea, la \_\_\_\_\_ può risalire agli stessi unicamente con il relativo numero di fattura (cfr. doc. F1). Il ricorrente però ha dichiarato di non aver conservato i numeri di fattura (cfr. doc. XII). Ne discende che i costi eventualmente sostenuti prima del novembre 2009 non possono essere considerati. Non risulta, poi, rilevante la lista \_\_\_\_\_ inviata al TCA, in quanto si riferisce a un periodo - agosto 2010-luglio 2011 (cfr. doc. F3) - posteriore a quelli determinanti in concreto. Nessuno altro costo è stato infine sostanziato. Di conseguenza, in primo luogo, ritenuta l'assenza di puntuali censure formulate dai ricorrenti in merito all'entità delle entrate connesse all'attività online, il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza degli importi di fr. 7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e di fr. 77'109.70 per l'arco di tempo gennaio 2007 – marzo 2010, considerati dall'USSI (cfr. doc. A). In secondo luogo, deve essere comunque tenuto conto delle spese effettuate presso \_\_\_\_\_ dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 per complessivi fr. 423.40 (cfr. doc. F2). 2.15. Gli insorgenti hanno chiesto di ordinare un perizia contabile sull'utile conseguito mediante l'attività di compravendita online, di richiamare dall'USSI il loro intero incarto, rispettivamente dal Ministero Pubblico dell'intero incarto riguardante RI 1 (cfr. doc. I pag. 12). In proposito va evidenziato che l'incarto completo dell'USSI risulta agli atti (cfr. Fascicoli 1, 2, 3, 4, 5/1 e 5/2). I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la loro audizione al fine di dimostrare l'esatta dinamica dei fatti e che non vi sono omissioni a loro imputabili nella ricerca di prove a sostegno delle loro argomentazioni (cfr. doc. VII; XII). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). Il principio di pubblicità non implica la pretesa a che determinati mezzi di prova siano assunti pubblicamente e in presenza delle parti (cfr. STF 9C\_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, i ricorrenti non hanno formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie. Essi hanno chiesto l'assunzione di una nuova prova, ossia il loro interrogatorio al fine di acclarare ulteriormente i fatti (cfr. doc. VII). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, considerato che i documenti già presenti all'inserto, come pure i principi vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.9.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio. In particolare la perizia contabile si rivela irrilevante nella misura in cui, da una parte, i ricorrenti non hanno contestato l'entità in quanto tale delle entrate connesse all'attività online considerata dall'amministrazione (cfr. consid. 2.8; 2.14.), dall'altra, la stessa non potrebbe in ogni caso sostanziare le spese sostenute dall'insorgente, siccome il medesimo non ha conservato le eventuali relative prove (cfr. consid. 2.14.). Il richiamo dal Ministero Pubblico dell'incarto afferente a RI 1 non permetterebbe poi a questa Corte di giungere a una soluzione differente ritenuto che i documenti rilevanti dell'incarto penale con data fino al 2011 sono già agli atti del presente incarto (cfr. doc. 163-177: verbali d'interrogatorio dei ricorrenti del 16 luglio 2011 da parte del Procuratore Pubblico) e che non risulta che a livello penale siano stati compiuti atti successivi (cfr. consid. 2.1.). Di conseguenza la richiesta degli insorgenti concernente la perizia contabile, il richiamo dell'incarto concernente RI 1 dal Ministero Pubblico, nonché

la loro personale audizione deve essere respinta. 2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all'USSI perché determini nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dai ricorrenti nei periodi luglio-dicembre 2005 e gennaio 2007 – luglio 2010 da restituire. A tal fine l'amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi a ciascun anno in questione (luglio – dicembre 2005; gennaio-dicembre 2007; gennaio-dicembre 2008; gennaio-dicembre 2009, gennaio-luglio 2010) tenendo conto, da una parte, quali entrate ottenute dall'attività lucrativa svolta online dall'insorgente dell'importo di fr. 7'000.-- per il periodo luglio-dicembre 2005 e dell'ammontare globale di fr. 77'109.70 per l'arco di tempo gennaio 2007 – marzo 2010 (cfr. consid. 2.14.; per le somme specifiche relative a ogni singolo anno 2007, 2008, 2009 e da gennaio a luglio 2010 cfr. doc. 181: ordine di restituzione del 17 agosto 2010), dall'altra, delle spese risultanti dall'elenco della \_\_\_\_\_ rilevanti per il caso di specie, ossia quelle sostenute dal 7 novembre 2009 al 13 marzo 2010 (fr. 69.80 il 7 novembre 2009 + fr. 129.80 il 12 novembre 2009 + fr. 39.80 l'8 dicembre 2009 + fr. 40.60 il 22 dicembre 2009+ fr. 59.90 l'11 febbraio 2010 + fr. 14.90 il 18 febbraio 2010 + fr. 68.60 il 3 marzo 2010; cfr. doc. F2; consid. 2.14.).

2.17. Parzialmente vincente in causa, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto all'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell'USSI (cfr. 30 Lptca). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la quale gli insorgenti sono vincenti in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C\_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C\_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

2.18. Per la parte del ricorso in cui sono soccombenti, i ricorrenti possono, invece, di principio essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). La domanda degli insorgenti di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In concreto gli insorgenti, che peraltro hanno postulato la concessione del gratuito patrocinio soltanto nelle motivazioni del ricorso (cfr. doc. I pag. 8-9), ma non hanno esplicitato la loro richiesta nel petitum (cfr. doc. I pag. 10-11), non hanno allegato documentazione alcuna a sostegno delle loro spese e dei loro redditi. In effetti la parte ricorrente, nonostante avesse indicato di trasmettere il certificato municipale non appena lo stesso fosse stato preavvisato favorevolmente dal Municipio del Comune di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I pag. 9), nemmeno ha inviato il formulario ufficiale. In simili condizioni, non avendo comprovato la propria reale situazione finanziaria, gli insorgenti non possono essere

ritenuti indigenti . Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.